

REGOLAMENTO (CE) N. 685/95 DEL CONSIGLIO

del 27 marzo 1995

relativo alla gestione dello sforzo di pesca riguardante talune zone e risorse di pesca comunitarie

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura (4), spetta al Consiglio stabilire le misure comunitarie che definiscono le condizioni di accesso alle acque e alle risorse e di esercizio delle attività di pesca;

considerando che il regolamento (CE) n. 1275/94 (5) prevede, per adattare e integrare nella normativa comunitaria i regimi di accesso alle acque e alle risorse stabiliti dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, che il Consiglio si pronunci, anteriormente al 1° gennaio 1995, sulle misure da adottare a norma dell'articolo 3;

considerando che è necessario rispettare gli equilibri esistenti e l'acquis comunitario, in particolare il principio della stabilità relativa;

considerando che occorre impedire un aumento dello sforzo di pesca globale attualmente in essere nelle zone e per le risorse contemplate dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo e prevedere una diminuzione di tale sforzo di pesca qualora l'evoluzione delle risorse dovesse esigere una riduzione generale delle possibilità di pesca;

considerando che è necessario tener conto della complessità delle attività di pesca e delle caratteristiche biologiche, geografiche e geomorfologiche delle risorse; che, in particolare, si dovrà tener conto della necessità di preservare l'equilibrio di tali risorse nelle zone particolarmente sensibili;

considerando che l'attuazione della regolazione dello sforzo di pesca compete agli Stati membri di bandiera; che sembra quindi necessario garantire la trasparenza delle modalità di gestione e di controllo;

considerando che l'instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca richiede talune misure comunitarie di accompagnamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A norma delle disposizioni della politica comune della pesca, il presente regolamento stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1996, i criteri e le procedure per l'instaurazione di un regime di gestione dello sforzo di pesca nelle zone CIEM Vb, VI, VII, VIII, IX X e COPACE 34.1.1, 34.1.2, 34.2.0.

Articolo 2

1. Gli Stati membri redigono l'elenco nominativo dei pescherecci battenti la loro bandiera autorizzati ad esercitare le attività di pesca nelle zone di pesca di cui all'allegato I.

2. Gli Stati membri possono includere successivamente altri pescherecci nel loro elenco nominativo, a condizione che esistessero dei diritti di pesca al momento in cui l'elenco nominativo era stato redatto.

3. Gli Stati membri possono successivamente sostituire i pescherecci iscritti nel loro elenco nominativo.

4. Si continuano ad applicare i criteri e le procedure di cui agli articoli 3 e 5 in occasione di qualsiasi modifica degli elenchi nominativi.

TITOLO I

Misure riguardanti le catture delle specie demersali*Articolo 3*

1. Per ciascuna attività di pesca destinata alla cattura di specie demersali di cui all'allegato I, gli Stati membri valutano lo sforzo di pesca necessario sulla base dei criteri comunitari per la valutazione dello sforzo di pesca di cui allegato II.

2. Tali valutazioni dello sforzo di pesca tengono conto delle seguenti condizioni:

- i) il livello dello sforzo di pesca deve consentire a ciascuno Stato membro di sfruttare pienamente le proprie possibilità di pesca per ciascun tipo di pesca, vale a dire sia le specie soggette a TAC, ripartite o meno, che le specie non soggette a tali limitazioni;

(1) GU n. C 247 del 3. 9. 1994, pag. 4.

(2) GU n. C 18 del 23. 1. 1995.

(3) GU n. C 397 del 31. 12. 1994.

(4) GU n. L 389 del 31. 12. 1992, pag. 1.

(5) GU n. L 140 del 3. 6. 1994, pag. 1.